

MASSIME CNDCEC 2009 – RECLAMI ELETTORALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 1

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Reclamo avverso risultati elezioni Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 2

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 3

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 4

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 5

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- art. 20 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068,

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 6

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 7

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 febbraio 2009, n. 8

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi -- Mancata comparizione delle parti – Cancellazione della causa dal ruolo.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22.

- Art. 181, comma 1, c.p.c.

La mancata comparizione delle parti a seguito della seconda convocazione disposta dal giudice determina la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 Aprile 2009, n. 13

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia -- Presunta illegittimità linee guida - Inammissibilità del reclamo.

- art. 20 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068;

Non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le doglianze avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini prodromiche rispetto agli esiti della consultazione elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 Aprile 2009, n. 14

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi -- Impugnazione convocazione assemblea elettiva per violazione art. 64 comma 2 - Inammissibilità del reclamo

- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 22;
- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 64, comma 2.

Non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le doglianze avverso gli atti prodromici rispetto agli esiti della consultazione elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 Aprile 2009, n. 15

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno – Presunta illegittimità nella composizione delle liste elettorali per potenziale illegittimità del provvedimento di iscrizione all'albo - Inammissibilità del reclamo

- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 22;

La lesione dell'interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dai connotati dell'immediatezza, della concretezza e dell'attualità, non bastando un'ipotesi o una mera eventualità di lesione..

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 Aprile 2009, n. 16

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti -- Presunta illegittimità dell'attività di ordinaria gestione (iscrizioni e cancellazioni albo) esercitata da Presidente cessato dalla carica - Inammissibilità del reclamo

- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 22;

Non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le doglianze avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini prodromiche rispetto alla consultazione elettorale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 Aprile 2009, n. 17

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Reclamo avverso risultati elezioni Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno -- Presunta illegittimità delibera approvazione linee guida - Inammissibilità del reclamo

- D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 22;

Non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le doglianze avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini prodromiche rispetto alla consultazione elettorale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 luglio 2009, n. 30

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Messina;.

Reclamo avverso risultati elezioni consiliari – Rinuncia del reclamante – Adesione del Consiglio dell'Ordine - Cessazione della materia del contendere;

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 22.

L'intervenuta rinuncia al reclamo da parte del reclamante determina la cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009 n. 42;

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti;.

Elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori - Decisioni degli Ordini territoriali prodromiche rispetto alla consultazione elettorale - Inammissibilità dei reclami.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 4 e 22.

Non rientrano nella competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le doglianze avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini Territoriali prodromiche rispetto alla consultazione elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 ottobre 2009, **n.45**;

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona;

Elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori – Decisioni degli Ordini territoriali prodromiche rispetto alla consultazione elettorale – Inammissibilità dei reclami.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n.34, art.22.

Non rientrano nella competenza e giurisdizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili le doglianze avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini territoriali prodromiche rispetto alla consultazione elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, **n. 50**;

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti;

Reclamo avverso procedimento elettorale – Qualificazione - Mancata notifica all'Ordine territoriale e ai vincitori della competizione elettorale - Inammissibilità.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 22, 64 e 65.

Il procedimento avanti il Consiglio nazionale in materia di contenzioso elettorale deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, anche di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell'Ordine ed i candidati risultati eletti. Nella specie, poiché il ricorso non è stato notificato né all'Ordine, né ad alcuno dei nuovi eletti, si deve dichiarare l'inammissibilità dello stesso per violazione del principio del contraddittorio.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 22, D. Lgs 139/2005, che investe il risultato delle operazioni elettorali a seguito di impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti, non consente di pronunciarsi anche sulla tardività della nota del Commissario Straordinario e quindi sull'inosservanza del termine di cui all'art. 64, comma 2, D. Lgs n. 139/2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

12 novembre 2009, n. 52;

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti,.

Reclamo avverso risultato delle elezioni consiliari – Omessa notifica all'Ordine locale e ai vincitori della competizione elettorale – Competenza del Consiglio Nazionale – Inammissibilità.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” artt. 22 e ss..

Il procedimento avanti il Consiglio Nazionale in materia di contenzioso elettorale deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, anche di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell'Ordine ed i candidati risultati eletti. E dunque, nel caso in cui il ricorso non sia notificato all'Ordine locale né ai nuovi eletti si deve dichiarare l'inammissibilità dello stesso per violazione del principio del contraddittorio.

Il Consiglio Nazionale non è competente, ai sensi dell'art 22 D. Lgs. n. 139/2005 a pronunciarsi sull'inosservanza del termine di cui all'art 64, comma 2, D. Lgs. n 139/2005. Infatti, a fronte di violazioni del secondo comma dell'art 64, l'impugnativa in parola risulta inammissibile, dovendo trovare applicazione l'art. 64, comma 3, che rimette l'accertamento di detta presunta violazione al Ministero della Giustizia, chiamato ad adottare i provvedimenti sostitutivi.